

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall'art. 76 (2) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

Attestazioni	<ul style="list-style-type: none">Di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in forza di: Autorizzazione / Comunicazione del _____ protocollo _____ Presso i locali siti in Torino (Via/Corso/Piazza..) _____ n. _____ lett. _____ piano _____
	Di superficie di vendita di mq. _____ (3) Superficie complessiva dell'esercizio (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq. _____ (3-bis)
	<ul style="list-style-type: none">Di destinare alla vendita dei prodotti di cui alla presente segnalazione la superficie di mq. _____
	<ul style="list-style-type: none">Di essere consapevole che per le attività relative al settore merceologico alimentare, ai sensi della D.G.R. n. 21-1278 del 23.12.2010 è requisito essenziale per l'esercizio dell'attività la presentazione di notifica di inizio attività utilizzando l'apposito modello e che l'omessa effettuazione di detto adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.
	<ul style="list-style-type: none">Di essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 71, commi 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59 (4)Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159.

Locali	Che per l'attuale utilizzo i locali NON sono stati oggetto di modifiche eccedenti la manutenzione ordinaria e pertanto si allega Planimetria dei locali (*) e si attesta che gli stessi: (5)
	<ul style="list-style-type: none">Hanno destinazione d'uso propria conforme alla destinazione ammessa per l'attività richiesta e rispettano le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente (6);Rispettano, per l'insediamento dell'attività richiesta, le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici approvati e adottati;
	<ul style="list-style-type: none">Sono conformi alle prescrizioni vigenti in materia di agibilità (art.24 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.i.) (7);Si attesta il rispetto delle vigenti norme e regole tecniche di sicurezza antincendio

ALLEGA ALLA PRESENTE

Allegati	<input type="checkbox"/> Copia del documento di identità, qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo.
	<ul style="list-style-type: none">(*) Planimetria dello stato di fatto dei locali, in originale (in scala 1:100) debitamente datata atta a rappresentare i locali e comprensiva di: segnalazione degli spazi assegnati al punto vendita dei pastigliaggi, nell'ambito dei locali destinati all'attività principale con l'indicazione delle singole superfici, relative quote planimetriche, posizione delle postazioni di lavoro;Notifica sanitaria per la vendita di prodotti relativi al settore merceologico alimentare secondo i disposti della D.G.R. n. 21-1278 del 23.12.10 (comprensiva degli allegati previsti e del pagamento dei diritti di istruttoria tecnico-amm.va).

Data _____

Firma _____

La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure può essere trasmessa sottoscritta dal richiedente (l'assenza della firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, con le seguenti modalità:

- 1) a mezzo posta a: Divisione Commercio Via Meucci n.4 – 10121 Torino;
- 2) a mezzo FAX indirizzandolo a: Divisione Commercio - FAX 011-4430863
- 3) utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): commercio@cert.comune.torino.it

L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo:

- a.. da un mittente provvisto di PEC;
- b.. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti di istruttoria.

4) quale allegato alla Comunicazione Unica d'Impresa tramite l'applicativo **ComUnica**

Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni e Accettazione pratiche - Via Meucci 4 – 10121 Torino

Orario: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Informazioni telefoniche: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Tel.011/44.30.411

Sono da corrispondere i diritti di istruttoria (tranne che per la presentazione tramite P.E.C. e ComUnica), allegando alla pratica l'attestazione dell'avvenuto versamento di € 10,00 con una delle seguenti modalità:

- versamento sul c/c postale n. **68700137**

Codice IBAN: **IT72E076010100000068700137**

intestato a: **COMUNE DI TORINO - SETT. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - VIA MEUCCI 4 - 10121 TORINO**

causale: **Diritti di istruttoria e ricerca.**

- pagamento dell'importo previsto effettuato con denaro contante all'atto della presentazione della pratica agli sportelli.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

(1) art.5 c.6-bis L.R.28/1999 così come modificato dalla L.R. 13/2011 "L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari".

(2) art.76 D.P.R. 445/2000 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

(3) art.5 c.1 e 2 D.C.R. 563-13414/1999 e s.m.i. "1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.

2. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia."

(3-bis) I locali con superficie lorda di pavimento maggiore di mq.400 sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 151/2011 punto 69, ed al rilascio del C.P.I. ai sensi dell'art.4 D.P.R. 151/2011;

(4) Art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 D.Lgs. 59/2010

Comma 1: Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, una sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Comma 3: Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Comma 4: Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Comma 5: In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

(5) art.5 c.3 e 4 D.C.R. 563-13414/1999 e s.m.i." 3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2."

(6) art.2 N.U.E.A. del P.R.G.C.

- punto 10 – Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto, quale risulta da licenze edilizie, concessioni e autorizzazioni rilasciate o in applicazione di disposizioni di legge.

- punto 11 – Nel caso in cui la destinazione d'uso non risulti da tali atti, si fa riferimento a documentazione probatoria, quale il classamento catastale o altra.

(7) art.24 c.1 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. "Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente".